

11798 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto.

☐ disposto d'ufficio

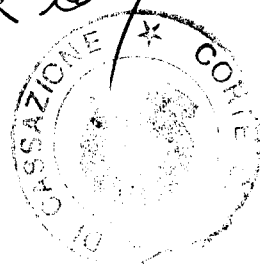
☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dot.ssa Elisabetta Acunzio

ACR



Composta da

Luca Ramacci - Presidente -

Stefano Corbetta - Relatore -

Giuseppe Noviello

Enrico Mengoni

Fabio Zunica

520
Sent. n. 7/2026

UP - 12/03/2026

R.G.N. 2196/2025

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Monferini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento
impugnato limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e dichiarare inammissibile nel
resto;

letta la memoria del difensore, avv. [REDACTED] del foro di Brescia,
che insiste per l'accoglimento del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Firenze all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Firenze, per quanto qui rileva, ha applicato a [REDACTED] i doppi benefici di legge, nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 600-*quater* cod. pen.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di eccessivo trattamento sanzionatorio, perché Corte territoriale, per un verso, non ha motivato in ordine alla determinazione della pena in termini ben superiori al minimo edittale, peraltro identica a quella inflitta al coimputato [REDACTED] resosi autore di fatti ben più gravi, e considerando che il [REDACTED] da subito, ha ammesso le proprie responsabilità e si è sottoposto a un percorso terapeutico, e, per altro verso, non ha dato alcuna risposta alle censure mosse nei motivi di appello in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-*bis* cod. pen.

3. Il ricorso è fondato.

4. Come risulta dall'atto di appello, allegato al ricorso, il difensore aveva dedotto cesure sufficientemente specifiche e circostanziate in relazione alla determinazione del complessivo trattamento punitivo, con riferimento sia all'individuazione della pena base, sia al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62-*bis* cod. pen., indicando, quali elementi in grado di giustificare la mitigazione della pena, il contegno collaborativo da subito assunto dall'imputato, come peraltro emerge dalla sentenza impugnata (cfr. foglio 8, essendo priva di numerazione), nonché il fatto di avere spontaneamente sia intrapreso un percorso di supporto psicologico e di rielaborazione critica, come documentato dalle relazioni del dott. [REDACTED] [REDACTED] sia effettuato un versamento a titolo risarcitorio in favore [REDACTED] [REDACTED] ente impegnato nella lotta alla pedopornografia.

5. A fronte di tali specifiche e circostanziate deduzioni, in sentenza non è dato ravvisare alcun segno grafico da cui risulti che esse sono state esaminate dalla Corte di merito.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze perché, libera nel merito, colmi il censurato vuoto motivazionale.

P.Q.M.

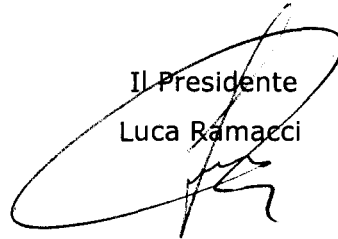
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 12/03/2026.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

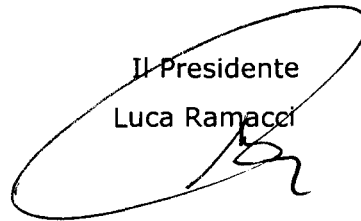
Deposita in Cancelleria

Oggi,

30 MAR. 2026



Il Presidente
Luca Ramacci



IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Elisabetta Arrabito

